

**MODIFICA PARZIALE DEGLI ARTICOLI 4 E 8  
DELLA CONVENZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE PG N.210918/05**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno \_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_ \_\_ in Bologna nella Residenza Municipale piazza Liber Paradisus 10/A, davanti a me dott. \_\_\_\_\_ notaio iscritto al Collegio notarile di Bologna, con residenza in questa città, si sono costituiti.

Evangelisti Francesco, nato a Bologna (BO) il giorno 7.8. 1963, domiciliato per la sua carica in Bologna ( Bo), Piazza Liber Paradisus N°10, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici, in rappresentanza del “Comune di Bologna”, con sede in Bologna (BO), Piazza Maggiore N° 6 (di seguito, per brevità, denominato anche “ Comune”), Codice Fiscale 01232710374, giusto Decreto sindacale di nomina PG 122481 del 1 maggio 2015-05-15)

e

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_.

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali, avendo i requisiti di legge d'accordo fra loro e col mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni per questo atto.

Premesso che:

che con delibera consiliare O.d.G n. 323/03, è stata promossa, ai sensi della legge regionale n. 19/98, la formazione di un programma di riqualificazione urbana relativo al complesso immobiliare di Via San Savino/Corticella;

con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 30/06/2008 PG 147340/2008 sono state decise modifiche alla convenzione stipulata tra le parti e le stesse sono state inserite in una convenzione tra le parti stipulata in data 17/06/2009 (REP 11392 RACCOLTA 6317) - modificativa della precedente convenzione 9/1/2006 Rep. 15359, Raccolta 2270 - che ridefinisce i termini di attuazione dell'intervento senza tuttavia incidere sull'individuazione degli alloggi oggetto di vincolo alla locazione a canone concordato, che si richiama, nei contenuti;

occorre introdurre ulteriori modifiche alla convenzione originaria, in virtù della richiesta della proprietà, in questo senso, avvenuta con comunicazione acquisita via PEC con PG 93745/2015 del 3 aprile 2015 , sottolineando che la stessa non muta i termini originari della convenzione, in relazione alla percentuale di superficie utile che dovrà essere ceduta a canone concordato e, in particolare, si rende necessario cambiare gli articoli 4 e 8 in quanto quest'ultimo individua quali siano i locali da locare a canone concordato;

con successiva comunicazione acquisita via PEC con PG 75863/2016 del 3 marzo 2016 è stato individuato esattamente l'alloggio da sostituire e, cioè, quello sito al piano terra e identificato con la lettera "B" (civico 258 di via di Corticella) nella tav. 6 del progetto (allegato "D" alla convenzione), di consistenza pari a 46,59 mq di Su, con l'alloggio sito sempre al piano terra e identificato con la lettera "Et4" (civico 256 di via Corticella) nella medesima tavola, di consistenza pari a 77,10 mq di Su e già concesso in locazione a canone concordato anche in assenza di vincolo;

tale sostituzione renderà alienabile – senza vincolo- l'alloggio identificato con la lettera B rendendo vincolato quello identificato con la lettera Et4 di mq 77,10;

entrambi gli alloggi sono identificati nella mappa allegata, individuata con le lettere "D" ed "E" portante la modifica evidenziata;

alla richiesta avanzata dalla parte è stata allegata la tav. 06 del PRU con la proposta di aggiornamento degli alloggi da destinare a canone concordato, entrambi siti al piano terreno.

tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

## **ARTICOLO 1 - CONTENUTI IN PREMESSA**

La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.

## **ARTICOLO 2 -OGGETTO**

Il presente atto modifica e integra la convenzione stipulata in data 17/06/2009 a Ministero del notaio dott.ssa Raffaella Bonadies rep 11392 raccolta 6317 – e successive modifiche - relativamente a quanto previsto all' art 4 "Descrizione degli interventi costituenti il programma. Quadro economico dell'intervento" ed all'art. 8 "Alloggi in locazione a canone concordato".

## **ART. 3 MODIFICA DELL'ART. 4 "DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI IL PROGRAMMA. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO"**

L'art. 4 dell'originario atto rep 11392 sottoscritto il 9/1/2006 viene modificato nel comma 5 , divenendo pertanto del seguente tenore letterale :

Omissis....

### **UNITA' ABITATIVE CONVENZIONATE**

	<b>UNITA' ABITATIVE CONVENZIONATE</b>	
<b>Piano Terra</b>	<b>Mq</b>	
	<b>Et1</b>	<b>35,85</b>

	C	57,13
	Et4	77,10
	Zt2	75,20
	Zt1	88,08
Piano Primo		
	Zp1	49,44
	Zp2	44,58
	Zp3	48,94
Totale		445,81

Omissis .....

#### **ARTICOLO 4 MODIFICA DELL'ART.8 -A”LLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO”**

L'art. 8 dell'originario atto sottoscritto il 9/1/2006 con rep. 11392 viene modificato nel comma 1 divenendo pertanto del nuovo seguente tenore letterale :

Omissis.....

Gli alloggi soggetti a tale vincolo sono individuati nella planimetria allegata al presente atto alla lettera “\_\_\_” e consistono in:

alloggio di mq. 35,85 piano Terra  
alloggio di mq. 57,13 piano Terra  
alloggio di mq. 77,10 piano Terra  
alloggio di mq. 75,20 piano Terra  
alloggio di mq. 88,08 piano Terra  
alloggio di mq. 49,44 piano Primo  
alloggio di mq. 44,58 piano Primo  
alloggio di mq. 48,94 piano Primo

omissis...

#### **ART 5 - Garanzia Fideiussoria**

La proprietà ha prestato polizza fideiussoria della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna n.227893 del 19/12/2005 dell’importo di € 344.879,00, a garanzia degli impegni e delle penali previste dalla convenzione rep.15359, racc. 25972, successivamente ridotta, in data 17/4/2013 con PG 88998/2013 ad euro 60.932,00.

Inoltre è stata prestata idonea fidejussione della banca Popolare dell'Emilia n. 12/2025631, dell'importo di euro 34.860,00, a garanzia degli obblighi di locazione a canone concordato, con scadenza al 1/6/2030.

Tale appendice integrativa estende espressamente l’oggetto della garanzia al rispetto degli impegni assunti nel presente modifica di convenzione e nelle convenzioni precedenti collegate e alle successive modifiche già intervenute in relazione alle polizze fidejussorie (si veda articolo 6).

## **ART. 6 RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si conferma quanto disciplinato nella convenzione del 9/01/2006 (rep. 15359) e nella convenzione modificativa sottoscritta in data 17/06/2009 (rep. 11392).

## **ARTICOLO 7- SPESE E DIRITTI DI SEGRETERIA**

Le spese del presente atto sono a totale carico del soggetto attuatore.

In esecuzione delle vigenti disposizioni comunali il soggetto attuatore ha effettuato il versamento di euro 180,60 (centottanta virgola sessanta) mediante un bonifico bancario eseguito in data ..

## **ALLEGATI**